

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 1030

Sezione III

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

- ☐ Assoluzione
☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☒ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum €3.500,00 di ammenda

☒ 1* Grado Tribunale Campobasso con sentenza n. 111-24 in data 21.02.2024 condanna a €3.500,00 di ammenda

☐ 2* Grado

☐ precedente cassazione

☐ Precedente appello

Classificazione evento

- ☐ Infortunio ☐ Malattia ☒ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☐ Morte

Soggetto leso

- ☐ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☒ Salute Sicurezza

Fattispecie

Ometteva, in qualità di datore di lavoro, di fornire ai propri dipendenti gli strumenti di protezione personale nonché di presentare il prescritto "piano operativo di sicurezza".

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☒ Privato ☐ Pubblico ☒ Cantiere ☐ Ufficio
☐ Fabbrica ☐ Altro

Principio di diritto

L'esecuzione di lavori edili rientra fra le attività che necessitano della predisposizione di un'adeguata protezione del capo del lavoratore, attraverso l'utilizzo di un casco, anche a prescindere dalla circostanza che le opere si svolgano in ambiente chiuso ovvero a "cielo aperto", atteso che il pericolo che in tale modo si tende a preservare non è solamente quello connesso alla caduta del grave dall'alto (circostanza che, peraltro, non è da escludersi anche laddove le opere si svolgano a "cielo aperto" ove si immagini la frequente movimentazione di materiali edili e di macchinari attraverso le "gru" impiegate nell'edilizia anche, se non soprattutto, in spazi "aperti") ma è riferito a qualunque tipo di accidente che la realizzazione di tali opere, in se generalmente fonte di pericoli, può determinare a carico di una parte particolarmente vulnerabile del corpo umano. Va, peraltro, aggiunto proprio con riferimento alle lavorazioni a "cielo aperto", che l'utilizzo di strumenti a protezione del capo è previsto anche in relazione ai rischi connessi alla sua prolungata esposizione ai raggi del sole.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso ☒ Ricorso_inammissibile
annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.